

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013



INDICE

Parte I – ABROGATA dal 12° aggiornamento

Parte II – Segnalazioni prudenziali ex T.U.B.e T.U.F.

<i>Sezione: 1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale....</i>	1.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	1.3.1
<i>Sezione: 2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA</i>	2.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	2.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata....</i>	2.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	2.3.1
<i>Sezione: 3 – ABROGATA dal 15° aggiornamento</i>	
<i>Sezione: 4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA.....</i>	4.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	4.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione</i>	4.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	4.3.1
<i>Sezione: 5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”.....</i>	5.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	5.1.2

<i>Sezione: 6 – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI</i>	6.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Fondi propri.....</i>	6.1.3
<i>Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte.....</i>	6.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa</i>	6.3.1
<i>Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale</i>	6.4.1
<i>Sottosezione: 5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia</i>	6.5.1
<i>Sezione: 7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI</i>	7.1.2
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	7.1.3
<i>Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza</i>	7.2.3
<i>Sottosezione: 3 – Schemi di segnalazione dei requisiti patrimoniali</i>	7.3.3
<i>Sezione: 8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING</i>	8.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	8.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti ..</i>	8.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</i>	8.3.1
<i>Sezione: 9 – SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE N. 2022/2120.....</i>	9.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	9.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione.....</i>	9.2.1

<i>Sottosezione: 3</i> – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....	9.3.1
<i>Sezione: 10</i> – PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	10.1.1
<i>Sottosezione: 1</i> – Istruzioni di carattere generale.....	10.1.2
<i>Sottosezione: 2</i> – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e altre informazioni sui programmi	10.2.1
<i>Sottosezione: 3</i> – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione	10.3.1

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Aggiornamenti :

1° Aggiornamento del 1 aprile 2014:

Parte I. Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 1.1.12 a 1.1.18; Sez. I – Sottosez. II: pag. 1.2.3, da 1.2.23 a 1.2.32; Sez. II – Sottosez. I: pag. 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, pagg. da 2.1.9 a 2.1.16; Sez. II – Sottosez. II: pag. 2.2.3, 2.2.4; Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, pagg. da 3.1.11 a 3.1.13, pagg. da 3.1.15 a 3.1.19, pag. 3.1.25, 3.1.28, pagg. da 3.1.30 a 3.1.34, pag. 3.1.37, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.44; Sez. III – Sottosez. II, pag. 3.2.34, 3.2.38; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, 4.1.9, pagg. da 4.1.11 a 4.1.13, pag. 4.1.15, 4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.28, pagg. da 4.1.30 a 4.1.35, pag. 4.1.38, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.45; Sez. V – Sottosez. I: pag. 5.1.9; Sez. V – Sottosez. II: pag. 5.2.9; Sez. VI – Sottosez. I: pag. 6.1.11, 6.1.14; Sez. VII – Sottosez. I: pag. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, pagg. da 7.1.10 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.18; Sez. VIII – Sottosez. I: pag. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, pagg. da 8.1.10 a 8.1.12, pag. 8.1.16; Sez. XI – Sottosez. I: pagg. 11.1.7, 11.1.8; Sez. XI – Sottosez. II: pag. 11.2.10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg. da 12.1.6 a 12.1.11; Sez. XII – Sottosez. II: pag. 12.2.8, 12.2.9; Sez. XIII – Sottosez. I, pag. 13.1.7, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.15, pagg. da 13.1.17 a 13.1.24, pag. 13.1.26, 13.1.29, pagg. da 13.1.32 a 13.1.34; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.15, 13.2.16, 13.2.20, 13.2.21, 13.2.23, pagg. da 13.2.30 a 13.2.32, pag. 13.2.40; Sez. XIV – Sottosez. I: pagg. da 14.1.5 a 14.1.35; Sez. XIV – Sottosez. II: pag. 14.2.3; Sez. XV – Sottosez. I: pag. 15.1.7, 15.1.10; Sez. XV – Sottosez. II: pag. 15.2.10, 15.2.11; Sez. XVI – Sottosez. I: 16.1.7, 16.1.10, 16.1.20.

Parte II. Sez. I, Sottosez. I, pag. 1.1.9; Sez. II, Sottosez. I, pagg. 2.1.7 a 2.1.9; Sez. III, Sottosez. I: pagg. da 3.1.1 a 3.1.8; Sez. III, Sottosez. II: pagg. da 3.2.1 a 3.2.2; Sez. III, Sottosez. III: pagg. da 3.3.1 a 3.3.3

2° Aggiornamento del 24 giugno 2014:

Parte I. Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, da pagg. 3.1.8 a 3.1.12, pag. 3.1.14, pag. 3.1.16, pag. 3.1.17, pag. 3.1.20, pag. 3.1.23, pag. 3.1.25, pag. 3.1.27, da pagg. 3.1.29 a 3.1.37, pag. 3.1.45, pag. 3.1.46; Sez. III – Sottosez. II: pag. 3.2.5, pag. 3.2.6, pag. 3.2.11, pag. 3.2.12, pag. 3.2.32, pag. 3.2.40, pag. 3.2.41; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, da pagg. 4.1.8 a pag. 4.1.15, pag. 4.1.17, pag. 4.1.18, pag. 4.1.21, pag. 4.1.24, pag. 4.1.26, pag. 4.1.28, da pagg. 4.1.30 a 4.1.36, pag. 4.1.38, pag. 4.1.46; Sez. VII – Sottosez. I: da pagg. 7.1.6 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.20; Sez.

VIII – Sottosez. I, pag. 8.1.6, 8.1.7, da pagg. 8.1.9 a 8.1.11, pag 8.1.16; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 13.1.16, pag. 13.1.19, pag. 13.1.32, pag. 13.1.33; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 14.1.17, pag. 14.1.20, pag. 14.1.21, pag 14.1.35

3° Aggiornamento del 13 gennaio 2015:

Parte I. Sez. XVII e XVIII.

4° Aggiornamento del 31 marzo 2015:

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale; Sez. I – Sottosez. I: pagg: 6 e 7; Sez. I – Sottosez. II: pagg: 6 e 7; Sez. II – Sottosez. I: pag: 5; Sez. III – Sottosez. I: pagg: 12, 37 e 45; Sez. III – Sottosez. II: pagg: da 14 a 20 e 46; Sez. IV – Sottosez. I: pagg: 12, 38 e 46; Sez. V – Sottosez. II: pag: 11; Sez. VII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. VIII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. IX – Sottosez. I: pag: 5; Sez. IX – Sottosez. II: pagg: da 3 a 6; Sez. X – Sottosez. I: pagg: 5 e 9; Sez. XI – Sottosez. I: pag: 6; Sez. XI – Sottosez. II: pagg: 6, 7 e 10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg: 5 e 11; Sez. XII – Sottosez. II: pagg: da 5 a 9; Sez. XV – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XV – Sottosez. II: pag: 14; Sez. XVI – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XVII – Sottosez. I: pagg: da 18 a 23, 28, 30, 31 e 35; Sez. XVII – Sottosez. II: pagg: 50 e 51; Sez. XVIII – Sottosez. I: pagg: da 15 a 20, 25, 27, 28, e 33;

Parte II: Sez. I – Sottosez. II: pagg: 3, 4 e 9; Sez. I – Sottosez. III: pag: 6; Sez. II – Sottosez. II: pagg: 3 e 4; Sez. IV.

5° Aggiornamento del 30 giugno 2015:

Modificato titolo.

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale;

Parte II: Sez. V e VI.

6° Aggiornamento del 7 agosto 2015:

Parte I: Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 6 a 13; Sottosez. II: pagg. 3 e 17; Sez. II – Sottosez. I: pagg. da 4 a 11; Sez. III – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 10 e da 36 a 39; Sez. IV – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 11, 38 e da 40 a 41; Sez. IX – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. IX – Sottosez. II: pagg. 3 e da 8 a 10; Sez. X – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 16; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 17.

7° Aggiornamento del 26 aprile 2016:

Parte I. - Sez. XIX e XX

8° Aggiornamento del 28 settembre 2016:

Parte I - Sez. XV e XVI

Parte I – Sez. XIII pag. 13.1.8/21/24/27/32; Sez. XIV pag. 14.1.9/25/28/31/37; Sez. XIX pag. 19.1.12; Sez. XX pag. 20.1.12

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:

Parte I

Sez. I: pagg. 1.1.11 e 1.2.24; Sez. II: pag. 2.1.10; Sez. III: pagg. 3.1.5 e da 3.1.37 a 3.1.39 e 3.2.7/8/9/44/45/46; Sez. IV: pagg. 4.1.5/39/40/41; Sez. VII: pagg. 7.1.3/9 e 7.2.2/8/17; Sez. VIII: pagg. 8.1.3/9; Sez. XI: pagg. 11.1.5 e 11.2.7; Sez. XII: pag. 12.1.5; Sez. XV: pagg. 15.1.12/13/20 e 15.2.2 e da 15.2.7 a 15.2.13 e da 15.2.16 a 15.2.18 e da 15.2.23 a 15.2.25; Sez. XVI: pagg. 16.1.12/13/15/20

10° Aggiornamento del 14 novembre 2017:

Parte I: Pagina 2 delle Disposizioni di carattere generale

Parte II: Sez. VII

11° Aggiornamento del 16 gennaio 2018:

Parte I:

Pagina 1 delle Disposizioni di carattere generale

Sez. I: pagg. 1.1.8/11/12/13/14/16 e 1.2.15/23/27/28; Sez. II: pagg. 2.1.7/10/11/12/13/15; Sez. III: pagg. 3.1.35 e 3.2.41/42; Sez. IV: pag. 4.1.37; Sez. VII: pagg. 7.1.13 e 7.2.22/23/24; Sez. VIII: pag. 8.1.13; Sez. XIII: pagg. 13.1.1 e 13.2.2; Sez. XIV: pag. 14.1.1; Sez. XVII: pag. 17.1.1; Sez. XVIII: pag. 18.1.1

12° Aggiornamento del 19 febbraio 2019

Parte I: eliminata

Parte II: modificata Sez.V

13° Aggiornamento del 23 luglio 2019

Parte II: modificata Sez.VI

14° Aggiornamento del 23 giugno 2020

Parte II: modificata Sez. I – Sottosez. 1: pagg. 1.1.4/5/6/7; Sez. I – Sottosez.2: pagg. 1.2.2/8/9; Sez. I – Sottosez. 3: pagg. 1.3.2/3/4/5/6; Sez. II – Sottosez. 1: pagg. 2.1.4/5/6; Sez. II – Sottosez. 2: pag. 2.2.2; Sez. II – Sottosez. 3: pag. 2.3.2

15° Aggiornamento del 2 novembre 2022

Introduzione: modificata

Parte II: eliminata Sezione III, inserita Sottosez. 5 - Sez. VI.

16° Aggiornamento del 21 novembre 2023

Introduzione: modificata

Parte II: inserite Sezioni 8, 9 e 10.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Circolare contiene istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata, richieste ai sensi del T.U.B. e del T.U.F., di banche, gruppi bancari, succursali di banche di Stati terzi, succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL, gestori e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese ⁽¹⁾.

In particolare, per le sole banche e gruppi bancari, sono richieste informazioni in materia di parti correlate (Sez. I e II).

È prevista un'apposita sezione (Sez. IV) per le segnalazioni prudenziali di Banco Posta.

Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), gli schemi segnaletici sono allineati, nel rispetto del principio di proporzionalità, a quelli delle banche (Sez. V). A questo fine, gli schemi segnaletici sono disciplinati mediante rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito "Regolamento della Commissione") n. 2021/451 che stabilisce le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo quando diversamente specificato nella presente Circolare.

Gli obblighi informativi per gli IP e IMEL puri (a livello individuale) e per gli ibridi non finanziari, nonché per gli IP e IMEL a operatività limitata sono definiti in un'apposita sezione (Sez. VI).

È poi prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei gestori (Sez. VII).

Inoltre, sono previste una sezione per le segnalazioni in materia di patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali dei soli fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese (Sezione VIII), e una per le segnalazioni richieste ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2022/2120 - "Regolamento n. 2022/2120" alle banche, agli IP, agli IMEL e agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione di servizi di *crowdfunding* (Sezione IX).

Infine, è prevista una sezione per le segnalazioni delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite (Sezione X).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi

¹ Le disposizioni di cui alla Parte II della presente circolare indirizzate alle banche e ai gruppi bancari non si applicano alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1, salvo ove diversamente specificato.

strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Obblighi segnaletici delle succursali italiane di banche estere e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

1. Succursali italiane di banche dell'Unione europea

Le succursali italiane di banche dell'Unione europea sono tenute esclusivamente a inviare, su base semestrale, le informazioni in merito alle perdite su crediti ipotecari.

2. Succursali italiane di banche di Stati terzi

Le succursali in Italia di banche di Stati terzi non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A della Circolare n. 285 ⁽²⁾ sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario a eccezione delle segnalazione relativa ai "Soggetti Collegati".

3. Succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM") non appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento. Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono sottoposte allo stesso regime segnaletico applicabile alle succursali italiane di banche di Stati terzi (cfr. par. 2).

² Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità semestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare). Le date contabili di riferimento sono il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

PATRIMONIO DI VIGILANZA**- PRESIDI PRUDENZIALI****1. FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ART. 11(2) LETTERA(a) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2020 /1503****POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA
DEI RISCHI OPERATIVI**

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock	Numero identificativo	Polizza	Data inizio copertura	Data fine copertura
2.1 Importo assicurato o garantito	X	1-2	X	X
2.2 Premio	X	-	-	-
2.3 Franchigia	X	-	-	-

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso	Numero identificativo	Polizza
3.1 Numero dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.2 Importo dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile	X	1-2

**- REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI
OPERATIVI****4. SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE CONFORMI
ALL'ART. 11(1) LETTERA(b) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503**

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

LEGENDA

NUMERO IDENTIFICATIVO: Codice univoco o dati identificativi della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzate dall'intermediario ⁽¹⁾.

Il campo può essere alimentato con caratteri alfanumerici.

POLIZZA

1 = sì

2 = no

DATA INIZIO COPERTURA: data di inizio validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

DATA FINE COPERTURA: data di fine validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

¹ A titolo meramente esemplificativo è oggetto di segnalazione il numero del contratto sottoscritto per una eventuale fideiussione o per un deposito vincolato.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

PATRIMONIO DI VIGILANZA

PRESIDI PRUDENZIALI

1. Fondi propri conformi all'articolo 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalati i fondi propri di cui all'art. 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock

2.1 Importo assicurato o garantito

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il limite di indennizzo (massimale) della polizza assicurativa o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario, vale a dire l'importo del capitale effettivamente assicurato o garantito.

2.2 Premio

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il rateo del premio assicurativo (o il corrispettivo della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario), relativo al periodo di riferimento della segnalazione.

2.3 Franchigia

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dell'eventuale franchigia prevista nel contratto di polizza assicurativa (o altra garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso

3.1 Numero dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento.

3.2 Importo dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento, a valere sull'importo assicurato, escludendo pertanto l'eventuale franchigia, che andrà invece segnalata nella Sottovoce 2.3 "Franchigia".

3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo del massimale ovvero dell'importo garantito che residua a seguito dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento (o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI

4. Spese fisse generali dell'anno precedente conformi all'articolo 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalate le spese fisse generali dell'anno precedente rilevanti ai fini del requisito patrimoniale di cui all'art. 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

**9 – SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE N. 2022/2120**

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica alle banche, agli IP, agli IMEL e agli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia a fornire servizi di *crowdfunding* per imprese.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità annuale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun anno solare). La data contabile di riferimento è il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Il numero degli investitori va indicato con numero intero.

Gli importi investiti o raccolti vanno indicati con 5 posizioni decimali nella valuta originaria.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

Il numero degli investitori non è oggetto di arrotondamento.

Gli importi investiti o raccolti vanno arrotondati alla quinta cifra decimale: per eccesso se la sesta cifra è superiore a 5, per difetto altrimenti.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/2120

	Importo raccolto	Identificativo offerta	Settore	Valuta
Informazioni sull'offerta di <i>crowdfunding</i>	X	X	X	X

	Importo investito	Identificativo offerta	Titolare progetto
Titolare del progetto	X	X	X

	Importo investito	Numero investitori	Identificativo offerta	Valuta	Tipo strumento	Tipo investitore	Stato investitori
Informazioni sugli investitori del progetto	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

AVVERTENZE

Per la voce “Titolare del progetto”, la variabile “importo investito” è compilata con il valore convenzionale “1”.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n. 2022/2120

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n. 2022/2120

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/2120

1. Informazioni sull'offerta di *crowdfunding*

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, righe 3, 4, 5, 6.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

2. Titolare del progetto

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, riga 7.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

3. Informazioni sugli investitori del progetto

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, righe 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

10 – PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica su base individuale alle banche italiane autorizzate all'avvio di programmi di obbligazioni bancarie garantite ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 3 “Obbligazioni bancarie garantite”. La presente Sezione si applica altresì anche ai programmi già in essere alla data di entrata in vigore del 42° aggiornamento della Circolare n. 285 e conformati dalla banca emittente alla nuova disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite in base a quanto previsto dalla Sezione VII “Disposizioni transitorie” del citato Capitolo 3 della Circolare n. 285.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo gli schemi indicati nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con le seguenti periodicità ed entro le seguenti date di invio:

le segnalazioni di cui alle voci da 1. a 13. vengono inviate con periodicità trimestrale, entro le medesime date previste per l’invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità trimestrale ⁽¹⁾. Le date contabili di riferimento sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre;

le segnalazioni di cui alla voce 14. (“Altre informazioni”) vengono inviate con periodicità annuale, entro le medesime date previste per l’invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità annuale ⁽²⁾. La data contabile di riferimento è il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

⁽¹⁾ Cfr. art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

⁽²⁾ Cfr. nota precedente.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno controvalorizzati in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEI REQUISITI DI COPERTURA E LIQUIDITA' E ALTRE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

REQUISITI DI COPERTURA**- COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SEPARATO**

1. attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore nominale – dati stock	Programma di emissione	Classe di merito di credito
1.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea	X	-
1.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR	X	X
1.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni	X	X
1.4 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2	X	X
1.5 Prestiti garantiti da immobili residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino all'80%	X	-
1.6 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR	X	-
1.7 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
1.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR	X	-
1.9 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
1.10 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR	X	-

2. attivi idonei inclusi nel patrimonio separato e costi – valore attuale netto – dati stock	Programma di emissione	Classe di merito di credito
2.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea	X	-
2.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR	X	X
2.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni	X	X
2.4 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato – costo di sostituzione	X	X
2.5 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2	X	X
2.6 Prestiti garantiti da immobili residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino all'80%	X	-

PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

2.7 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR	X	-
2.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
2.9 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR	X	-
2.10 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
2.11 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR	X	-
2.12 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione	X	-
2.13 (-) Altri costi gravanti sulla società cessionaria	X	-

- PASSIVITA'

3. Obbligazioni bancarie garantite emesse e altre passività – dati stock	Programma di emissione	Codice del titolo
3.1 Obbligazioni bancarie garantite – valore nominale	X	X
3.2 Obbligazioni bancarie garantite – valore attuale netto	X	X
3.3 Passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato – costo di sostituzione	X	-
3.4 Passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse – costo di sostituzione	X	-

4. Segnalazione negativa	Programma di emissione
4.1 Segnalazione negativa	X

- INTERESSI, PROVENTI E COSTI

5. Interessi e altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato, al netto dei costi sostenuti dalla società cessionaria	Programma di emissione
5.1 Interessi dalle attività del patrimonio separato	X
5.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.2 Altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato	X
5.2.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.3 Pagamenti attesi da derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato	X

PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

5.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.4 (-) Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato	X
5.4.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.5 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria	X
5.5.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X

6. Interessi e costi dovuti dalla banca emittente	Programma di emissione
6.1 Interessi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.2 (-) Pagamenti attesi da derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.2.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.3 Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.4 Costi dovuti dalla banca emittente	X
6.4.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X

- **CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COPERTURA**

	Programma di emissione
7. Coefficiente di copertura basato sul valore nominale (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)	X

	Programma di emissione
8. Coefficiente di copertura basato sul valore attuale netto (art. 7-undecies, comma 1, lett. b) della legge 130/1999)	X

	Programma di emissione
9. Coefficiente di copertura degli interessi (art. 7-undecies, comma 1, lett. c) della legge 130/1999)	X

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

REQUISITO DI LIQUIDITA'**- AFFLUSSI, DEFLUSSI E RISERVA DI LIQUIDITA'**

10. Afflussi e Deflussi di liquidità nei successivi 180 giorni	Programma di emissione	Scadenza dei flussi
10.1 Flussi in entrata da attività del patrimonio separato	X	X
10.2 Flussi in entrata da derivati di copertura	X	X
10.3 (-) Flussi in uscita da obbligazioni bancarie garantite	X	X
10.4 (-) Flussi in uscita da derivati di copertura	X	X
10.5 (-) Flussi in uscita per altri costi	X	X

11. Flussi netti nei successivi 180 giorni	Programma di emissione	Scadenza dei flussi
11.1 Flusso netto	X	X
11.2 Flusso netto cumulativo	X	X

12. Riserva di liquidità – dati stock	Programma di emissione
12.1 Attività liquide di elevata qualità (HQLA)	X
12.2 Esposizioni verso enti creditizi	X

- CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LIQUIDITA'

	Programma di emissione
13. Coefficiente per la riserva di liquidità (art. 7-duodecies della legge 130/1999)	X

ALTRE INFORMAZIONI

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

14. Altre informazioni sul programma di emissione	Programma di emissione
14.1 Ammontare autorizzato del programma di emissione	X
14.2 Ammontare autorizzato al netto delle emissioni effettuate	X
14.3 Emissioni pianificate nel biennio	X
14.3.1 Di cui nel corso del prossimo anno	X
14.4 Integrazioni di attivi idonei effettuate negli ultimi dodici mesi – valore nominale	X
14.5 Crediti in <i>default</i> non garantiti – valore nominale	X

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

LEGENDA

PROGRAMMA DI EMISSIONE: codice univoco assegnato al programma nel momento dell'autorizzazione e pubblicato sul sito della Banca d'Italia

CLASSE DI MERITO DI CREDITO:

128 CQS1
129 CQS2
130 CQS3

CODICE DEL TITOLO: codice ISIN delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito del programma

SCADENZA DEI FLUSSI:

61 *overnight*
301 tra *overnight* e 2 giorni
302 maggiore di 2 e fino a 3 giorni
303 maggiore di 3 e fino a 4 giorni
304 maggiore di 4 e fino a 5 giorni
305 maggiore di 5 e fino a 6 giorni
306 maggiore di 6 e fino a 7 giorni
307 maggiore di 7 giorni e fino a 2 settimane
308 maggiore di 2 e fino a 3 settimane
309 maggiore di 3 settimane e fino a 30 giorni
310 maggiore di 30 giorni e fino a 5 settimane
311 maggiore di 5 settimane e fino a 2 mesi
312 maggiore di 2 e fino a 3 mesi
313 maggiore di 3 e fino a 4 mesi
314 maggiore di 4 e fino a 5 mesi
315 maggiore di 5 e fino a 6 mesi

N.B. – Negli schemi, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata.

Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri; la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati.

Avvertenze

Ai fini dell'attribuzione di afflussi e deflussi nelle rispettive fasce di scadenza, le banche si attengono ai criteri previsti dalle istruzioni di compilazione dello schema di segnalazione

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

prudenziale della *maturity ladder* (modello C 66.01) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e successive modifiche, Allegato XXIII.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

REQUISITI DI COPERTURA

– COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SEPARATO

1. Attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore nominale – dati stock

Le informazioni di cui alla seguente voce devono essere segnalate al loro valore nominale e per il rispettivo debito residuo in linea capitale.

Per le sottovoci dalla 1.1 alla 1.10 Rilevano le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 7-*novies* della legge 130/1999 - incluso il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 129, paragrafi da 1-*bis* a 3, del Regolamento (UE) 575/2013 - e le relative disposizioni attuative previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.

In caso di esposizioni parzialmente garantite, deve essere segnalato l'importo corrispondente alla sola quota garantita.

1.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni nella forma di depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a 100 giorni, di cui all'art. 129, par. 1, lett. c), primo rinvio del Regolamento (UE) 575/2013.

1.4 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 575/2013 verso enti classificati nelle classi di merito 1 o 2, diverse da quelle segnalate nella sottovoce 1.3. Sono escluse dalla presente sottovoce le esposizioni nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato le quali, in base a quanto disposto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. e), della legge 130/1999; devono essere segnalate nella successiva sottovoce 2.4.

1.5 Prestiti garantiti da immobili residenziali con *Loan-To-Value* fino all'80%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.6 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.7 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 60%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. f), primo periodo del Regolamento (UE) 575/2013.

1.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 575/2013 che presentano un *Loan-To-Value* oltre il 60% e fino al 70%, laddove risultino rispettate le condizioni previste dalla medesima lettera dell'articolo.

1.9 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con *Loan-To-Value* fino al 60%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. g) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.10 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli attivi idonei nella forma di attività liquide previste dall'art. 7-duodecies della legge 130/1999 che siano diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 del Regolamento (UE) 575/2013.

2. Attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore attuale netto – dati stock

Le informazioni di cui alla seguente voce devono essere segnalate al valore attuale netto, ad eccezione della sottovoce 2.4. Il valore attuale netto è ottenuto sommando i flussi di cassa generati dalle diverse attività oggetto di segnalazione, i quali vengono scontati utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

In caso di esposizioni parzialmente garantite, deve essere segnalato l'importo corrispondente alla sola quota garantita.

2.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea

Cfr. anche voce 1.

2.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni

Cfr. anche voce 1.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

2.4 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro costo corrente di sostituzione – le esposizioni nella forma di contratti derivati di cui all'art. 129, par. 1, lett. c), secondo romanino del Regolamento (UE) 575/2013. Rilevano inoltre le condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 7-*novies* e 7-*decies* della legge 130/1999 - incluso il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 129, paragrafi da 1-*bis* a 3, del Regolamento (UE) 575/2013 - e le relative disposizioni attuative previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.

2.5 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2

Cfr. anche voce 1.

2.6 Prestiti garantiti da immobili residenziali con *Loan-To-Value* fino all'80%

Cfr. anche voce 1.

2.7 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 60%

Cfr. anche voce 1.

2.9 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.10 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con *Loan-To-Value* fino al 60%

Cfr. anche voce 1.

2.11 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR

Cfr. anche voce 1.

2.12 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione, necessari per il calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto di cui all'art. 7-*undecies*, comma 1, lett. b) della legge 130/1999. In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. b) della legge 130/1999, tali costi possono essere calcolati anche in misura forfettaria.

2.13 (-) Altri costi gravanti sulla società cessionaria

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria diversi da quelli di cui alla sottovoce 2.12, necessari per il calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto e di quello basato sugli interessi di cui all'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere b) e c) della legge 130/1999.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

– PASSIVITA'

3. Obbligazioni bancarie garantite emesse e altre passività – dati stock

Nel caso di programmi di emissione soggetti alla disciplina transitoria prevista all'art. 3, comma 3 del d. lgs. 190/2021, come ulteriormente disciplinata dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VII, le obbligazioni bancarie garantite in essere includono sia i titoli emessi ai sensi della disciplina previgente (obbligazioni garantite) sia quelli emessi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Titolo I-bis della legge 130/1999 (obbligazioni garantite europee).

3.1 Obbligazioni bancarie garantite – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro valore nominale – le obbligazioni bancarie garantite in essere della banca emittente.

3.2 Obbligazioni bancarie garantite – valore attuale netto

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro valore attuale netto – le obbligazioni bancarie garantite in essere della banca emittente. Il valore attuale netto è ottenuto sommando i flussi di cassa generati dalle obbligazioni bancarie garantite, i quali vengono scontati utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

3.3 Passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati – al loro costo corrente di sostituzione – i contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che presentano un valore negativo per la società cessionaria.

3.4 Passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati – al loro costo corrente di sostituzione – i contratti derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse che presentano un valore negativo per la banca emittente.

4. Segnalazione negativa

La presente voce deve essere segnalata, con valore convenzionale pari a 1, nel caso in cui alla data riferimento della segnalazione il programma di emissione sia stato autorizzato - con assegnazione del relativo numero identificativo - ma qualora non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione né attivi segregati.

– INTERESSI, PROVENTI E COSTI

5. Interessi e altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato, al netto dei costi sostenuti dalla società cessionaria

Le informazioni di cui alla seguente voce, nel caso di attivi a tasso variabile, nonché in relazione ai pagamenti attesi o dovuti rispetto ai derivati di copertura dei rischi delle attività del

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

patrimonio separato, devono essere segnalate utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

5.1 Interessi dalle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli interessi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato. In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. d) della legge 130/1999 il calcolo degli interessi deve essere effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili dalla banca emittente.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il minore tra l'intera vita dell'attività e la scadenza naturale del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di interessi di cui alla sottovoce 5.1 che ci si attende vengano generati nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.2 Altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i proventi, diversi dagli interessi segnalati nella sottovoce 5.1, generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il minore tra l'intera vita dell'attività e quella del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.2.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di proventi di cui alla sottovoce 5.2 che ci si attende vengano generati nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.3 Pagamenti attesi da derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i pagamenti attesi in relazione ai derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore positivo per la società cessionaria.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita dell'attività.

5.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di pagamenti attesi in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 5.3 che ci si attende di ricevere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.4 (-) Pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore negativo per la società cessionaria.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

5.4.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 5.4 che ci si attende di dover effettuare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.5 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria, il cui importo corrisponde a quello segnalato nel precedente voce 2. alla sottovoce 2.13.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.5.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di costi di cui alla sottovoce 5.5 che ci si attende di dover sostenere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6. Interessi e costi dovuti dalla banca emittente

Nel caso di programmi di emissione soggetti alla disciplina transitoria prevista all'art. 3, comma 3 del d. lgs. 190/2021, come ulteriormente disciplinata dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VII, gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere includono quelli relativi sia ai titoli emessi ai sensi della disciplina previgente (obbligazioni garantite) sia ai titoli emessi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Titolo I-bis della legge 130/1999 (obbligazioni garantite europee).

Le informazioni di cui alla seguente voce, nel caso di obbligazioni bancarie garantite a tasso variabile, nonché in relazione ai pagamenti attesi o dovuti rispetto ai relativi derivati di copertura, devono essere segnalate utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

6.1 Interessi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli interessi dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in essere. In base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. d) della legge 130/1999 il calcolo degli interessi deve essere effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili dalla banca emittente.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

6.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di interessi di cui alla sottovoce 6.1 che ci si attende di dover pagare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.2 (-) Pagamenti attesi da derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i pagamenti attesi dalla banca emittente in relazione ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere che, alla data di riferimento della segnalazione, assumono valore positivo per la banca stessa.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita dell'attività.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

6.2.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di pagamenti attesi di cui alla sottovoce 6.2 che la banca emittente si attende di ricevere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.3 Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore negativo per la banca stessa.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

6.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 6.3 che la banca emittente si attende di effettuare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.4 Costi dovuti dalla banca emittente

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i costi dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in essere.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

6.4.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di costi di cui alla sottovoce 6.4 che la banca si attende di dover sostenere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

– CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COPERTURA**7. COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE NOMINALE (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)**

Nella presente voce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma delle sottovoci che compongono la voce 1 e
- la sottovoce 3.1.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

8. COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE ATTUALE NETTO (art. 7-undecies, comma 1, lett. b) della legge 130/1999)

Nella presente voce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

- la somma algebrica delle sottovoci che compongono la voce 2 e – con segno negativo – le sottovoci 3.3 e 3.4.
- la sottovoce 3.2.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

9. COEFFICIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)

Nella presente sottovoce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma algebrica delle sottovoci 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e
- la somma algebrica delle sottovoci 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

REQUISITO DI LIQUIDITA'

- **AFFLUSSI, DEFLUSSI E RISERVA DI LIQUIDITA'**

10. Deflussi di liquidità nei successivi 180 giorni

Ai fini della segnalazione dei singoli flussi in entrata e uscita di cui alle seguenti sottovoci le banche emittenti si attengono alle disposizioni previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, Paragrafo 3.

10.1 Flussi in entrata da attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in entrata relativi a interessi e altri proventi generati dalle attività che compongono il patrimonio separato.

10.2 Flussi in entrata da derivati di copertura

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in entrata relativi ai contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato e i flussi in entrata relativi ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere.

10.3 (-) Flussi in uscita da obbligazioni bancarie garantite

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita relativi ai pagamenti dovuti in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

10.4 (-) Flussi in uscita da derivati di copertura

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita (nella prospettiva della società cessionaria) relativi ai contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato e i flussi in uscita (nella prospettiva della banca emittente) relativi ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere.

10.5 (-) Flussi in uscita per altri costi

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita relativi ai costi a carico sia della società cessionaria sia della banca emittente.

11. Flussi netti nei successivi 180 giorni

Ai fini della segnalazione delle seguenti sottovoci le banche emittenti si attengono alle disposizioni previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, Paragrafo 3.

11.1 Flusso netto

Nella presente sottovoce deve essere segnalato, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, il flusso netto risultante dalla somma algebrica dei flussi in entrata e uscita di cui alle sottovoci da 10.1 a 10.5 registrati nella medesima fascia di scadenza.

11.2 Flusso netto cumulativo

Nella presente sottovoce deve essere segnalato, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, la somma algebrica progressiva dei flussi netti della precedente sottovoce 11.1.

12. Riserva di liquidità –dati stock

12.1 Attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli *High Quality Liquid Assets* (HQLA) ai sensi del regolamento delegato (UE) 61/2015 della Commissione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 7-*duodecies* della legge 130/1999. Gli HQLA devono essere segnalati a loro valore di mercato al netto degli scarti di garanzia regolamentari, calcolato in base all'art. 9 del regolamento delegato (UE) 61/2015 della Commissione.

12.2 Esposizioni verso enti creditizi

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni a breve termine verso enti creditizi che possono essere computate nella riserva di liquidità in base a quanto disposto dall'art. 7-*duodecies*, comma 2, lett. b) della legge 130/1999.

– CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LIQUIDITA'

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

13. COEFFICIENTE PER LA RISERVA DI LIQUIDITA' (art. 7-duodecies della legge 130/1999)

Nella presente voce deve essere segnalato, per ogni programma di emissione, il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma delle sottovoci che compongono la voce 12 e
- la sottovoce 11.2, selezionando unicamente il valore assoluto dell'importo che presenta il valore negativo maggiore tra quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

La presente voce non va compilata nel caso in cui nella sottovoce 11.2 non figurino valori negativi tra tutti quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000. Ad esempio, nel caso di riserva di liquidità pari a € 105 milioni, deflusso netto cumulativo di maggiore entità pari a - € 100 milioni e, quindi, un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500.

ALTRE INFORMAZIONI

14. Altre informazioni sul programma di emissione

14.1 Ammontare autorizzato del programma di emissione

Nella seguente sottovoce deve essere segnalato l'ammontare massimo di obbligazioni bancarie garantite che possono essere emesse nell'ambito del programma di emissione precedentemente autorizzato.

14.2 Ammontare autorizzato al netto delle emissioni effettuate

Nella seguente sottovoce deve essere segnalato l'ammontare massimo di obbligazioni bancarie garantite che possono essere emesse nell'ambito del programma di emissione precedentemente autorizzato, al netto delle emissioni che sono già state effettuate.

14.3 Emissioni pianificate nel biennio

Nella seguente sottovoce devono essere segnalate, in relazione a ogni programma di emissione in essere, le emissioni di nuove obbligazioni bancarie garantite pianificate dalla banca emittente per due anni successivi alla data di riferimento della segnalazione.

14.3.1 Di cui nel corso del prossimo anno

Nella seguente sottovoce devono essere segnalate, in relazione a ogni programma di emissione in essere, le emissioni di nuove obbligazioni bancarie garantite pianificate dalla banca emittente per i dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

14.4 Integrazioni di attivi idonei effettuate negli ultimi dodici mesi – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, al loro valore nominale, gli attivi idonei che sono stati acquisiti dalla società cessionaria negli dodici mesi precedenti alla data di riferimento della segnalazione. Ai fini della presente sottovoce, si fa esclusivamente riferimento alle integrazioni di attivi

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

idonei di cui alla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.3 (cfr. in particolare la nota 6).

14.5 Crediti in *default* non garantiti – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, al loro valore nominale, i crediti non garantiti per i quali è intervenuto un *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) 575/2013. Tali crediti sono riportati unicamente per finalità informative poiché gli stessi, ai sensi dell'art. 7-undecies della legge 130/1999, non concorrono al calcolo dei tre rapporti di copertura di cui all'art. 7-undecies, comma 1 della legge 130/1999.